

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado: la domanda non è nuova...però bisogna precisare

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello, segnatamente precisando, al riguardo, che la stessa deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, mentre, qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, ne è ammissibile la formulazione anche nel corso del giudizio.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.5.2014, n. 9929

...omissis...

5. Le critiche sono fondate.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che **la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello, segnatamente precisando, al riguardo, che la stessa deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, mentre, qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, ne è ammissibile la formulazione anche nel corso del giudizio** (confr. Cass. civ. 8 luglio 2010, n. 16152).

In tal prospettiva si è altresì precisato che, **fermo che la condanna restitutoria non può essere eseguita prima del suo passaggio in giudicato, ove il giudice di appello ometta di pronunciare sul punto, la parte potrà o impugnare l'omessa pronuncia con ricorso in cassazione oppure riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che ivi, stante la menzionata facoltà di scelta, le sia opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia** (Cass. civ. 8 giugno 2012, n. 9287; Cass. civ. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass. civ. 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civ. 30 aprile 2009, n. 10124; Cass. civ. 11 giugno 2008, n. 15461; Cass. civ. 22 marzo 1995, n. 3260; Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11356).

6. Peraltro, posto che l'azione di restituzione e riduzione in pristino non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza; prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, **chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento** (confr. Cass. civ. 20 ottobre 2011, n. 21699).

7. Il ricorso andrà pertanto accolto, con ogni conseguente pronuncia sulle spese del giudizio".

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione.

Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Viareggio in diversa composizione che dovrà provvedere sia in ordine alla domanda di restituzione di quanto versato dalla ricorrente al L. in esecuzione della sentenza di prime cure, sia in ordine alle spese del giudizio innanzi al Giudice di Pace, relativamente al rapporto processuale tra il medesimo L. e la società ricorrente.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Viareggio in diversa composizione.